

REGOLAMENTO (CEE) N. 3638/83 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1983

relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia, in Italia e nel Regno Unito dei prodotti tessili (categoria 3), originari dell'Indonesia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 11,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili (categoria 3) elencati in allegato, originari dell'Indonesia, hanno superato il livello di cui al paragrafo 2 di detto articolo;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82, è stata notificata il 20 giugno 1983 una domanda di consultazione all'Indonesia;

considerando che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni verso la Francia, l'Italia e il Regno Unito dei prodotti di detta categoria sono state soggette provvisoriamente a limiti quantitativi per il periodo dal 20 giugno al 19 settembre 1983 con regolamento (CEE) n. 2042/83 della Commissione, del 20 luglio 1983 ⁽²⁾;

considerando che, non avendo portato le consultazioni ad una conclusione definitiva durante questo periodo, dette importazioni sono state soggette a limiti quantitativi per il periodo dal 20 giugno al 31 dicembre 1983 con regolamento (CEE) n. 2604/83 della Commissione, del 16 settembre 1983 ⁽³⁾;

considerando che in seguito alle consultazioni tenutesi dal 16 al 18 novembre 1983 è stato convenuto che le importazioni dei prodotti della categoria 3 originari dell'Indonesia verso la Francia, l'Italia ed il Regno Unito devono essere subordinati a limiti quantitativi per gli anni 1984-1986; che è opportuno aumentare i limiti quantitativi per il 1983 di quantità supplementari eccezionali secondo l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3589/82;

tari eccezionali secondo l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3589/82;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 11, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82;

considerando che i prodotti in questione, esportati dall'Indonesia verso la Francia, l'Italia ed il Regno Unito fra il 20 giugno 1983 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dedotti dai limiti quantitativi stabiliti per il 1983;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione in Francia, in Italia e nel Regno Unito di prodotti originari dell'Indonesia, della categoria riportata in allegato, è soggetta a limitazioni quantitative stabilite nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dall'Indonesia verso la Francia, l'Italia e il Regno Unito prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2042/83 e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2042/83 dell'Indonesia verso detti Stati membri sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82.

3. In applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, tutti i prodotti spediti dall'Indonesia verso detti Stati membri a decorrere dal 20 giugno 1983 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dai limiti quantitativi stabiliti per il 1983. Tuttavia dette limitazioni quantita-

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 200 del 23. 7. 1983, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 258 del 17. 9. 1983, pag. 18.

tive non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dall'Indonesia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2042/83.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2604/83 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1983.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Paese terzo	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi		
3	56.07 A	56.07-01, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco:	Indonesia	F	Tonnellate	dal 20 giugno al 31 dicembre 1983: 270 ⁽¹⁾		
			A. di fibre tessili sintetiche:					1984: 630 1985: 643 1986: 655	
			Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia				I	Tonnellate	dal 20 giugno al 31 dicembre 1983: 135 ⁽¹⁾ 1984: 350 1985: 357 1986: 364
					UK	Tonnellate	dal 20 giugno al 31 dicembre 1983: 325 ⁽¹⁾ 1984: 740 1985: 755 1986: 770		
3 a)		56.07-01, 05, 07, 08, 12, 15, 19, 22, 25, 29, 31, 35, 38, 40, 41, 43, 46, 47, 49	a) di cui:	Indonesia	F	Tonnellate	1984: 95 1985: 96 1986: 98		
			non greggi né imbianchiti				I	Tonnellate	1984: 53 1985: 54 1986: 55
							UK	Tonnellate	1984: 111 1985: 113 1986: 116

⁽¹⁾ Per il 1983 sono state convenute le seguenti quantità eccezionali supplementari:

Francia: 30 tonnellate,
Italia: 159 tonnellate,
Regno Unito: 477 tonnellate.